

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

N. 756/AV2 DEL 10/06/2016

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA S.R.L. DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria dell'Area Vasta n. 2 in riferimento al bilancio annuale di previsione

- D E T E R M I N A -

1. di stipulare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, giusta delega conferita con nota ASUR prot. n. 17602 del 7/8/2009 e confermata con nota ASUR prot. n. 23827 del 14/11/2011, apposita convenzione con l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. (A.P.F.) di Roma, ai sensi dell'art. 18 legge 24 giugno 1997 n. 196, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l'espletamento del tirocinio di formazione ed orientamento dei propri studenti previsto dalla normativa vigente in materia;
2. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale;
3. di dare atto che la convenzione in oggetto, ancorchè stipulata dall'Area Vasta n. 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
5. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Direttore della U.O.C. Segreteria di Direzione e dal Responsabile del Procedimento, attestano che, dall'adozione delle presente determina, non deriva alcun onere economico - finanziario a carico dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale.

IL DIRETTORE
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott. Paolo Galassi

IL DIRIGENTE
U.O. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Dott.ssa Antonella Casaccia

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

- Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, recante “*Ordinamento della professione di psicologo*”;
- Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “*Norme in materia di promozione dell'occupazione*”;
- D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante “*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*”;
- D. M. n. 509 del 11.12.1998, recante “*Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell' articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127*”;
- Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;
- Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

PREMESSE

Con nota del 16 maggio 2016, acquisita al protocollo dell'Area Vasta n. 2 al n. 92644 in data 19/5/2016, l'Istituto di Terapia Familiare S.r.l. di Ancona - sede dell' Accademia di Psicoterapia della Famiglia per i corsi di specializzazione in psicoterapia per psicologi e medici, riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con D.M. 31.12.1993 e succ. - ha chiesto la disponibilità a far svolgere alle studentesse, Dott.ssa Carloni Angela e Matteucci Marta, iscritte al 2° anno del corso di specializzazione in psicoterapia familiare, il tirocinio di formazione ed orientamento previsto dalla normativa vigente in materia presso il Consultorio del Distretto di Jesi dell'Area Vasta n. 2.

Al riguardo, l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

In applicazione della citata legge 196/97, il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18/02/1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali, che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10/03/82 n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..

L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11 dicembre 1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Stante quanto sopra, accertato che l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. di Roma è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale - sistematico con D.M. del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31/12/1993, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 19 del 25-1-1994, e che l'Istituto di Terapia Familiare S.r.l. di Ancona è stato abilitato, ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998 n. 509, ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia con D.M. 26.3.1998 pubblicato sulla G.U. n. 92 del 21.4.98, al fine di consentire agli studenti dell'Istituto di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento previsto dalla normativa vigente in materia, si rende necessario stipulare apposita convenzione con l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. di Roma che preveda, tra l'altro, che:

- il tirocinio non costituisce rapporto di impiego;
- il Soggetto promotore assicura che gli studenti siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del tirocinio pratico - applicativo;
- l'ASUR – Area Vasta n. 2 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compresa la responsabilità per eventuali incidenti;
- il tirocinio verrà autorizzato dall'ASUR – Area Vasta n. 2 compatibilmente con le esigenze dei Servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dal Soggetto promotore per richiederne la disponibilità nel periodo interessato.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 07.08.2009, avente ad oggetto *“Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica”* che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: *“La presente convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 5, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17607 ASUR/DG/P del 07/08/2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali eventualmente interessate all'adesione”*;

RICHIAMATO, altresì, l'atto di delega protocollo n. 17602 del 7.8.2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti

concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.8.2009

SI PROPONE al Direttore di Area Vasta il seguente schema di determina:

- 1) di stipulare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, giusta delega conferita con nota ASUR prot. n. 17602 del 7/8/2009 e confermata con nota ASUR prot. n. 23827 del 14/11/2011, apposita convenzione con l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. (A.P.F.) di Roma, ai sensi dell'art. 18 legge 24 giugno 1997 n. 196, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l'espletamento del tirocinio di formazione ed orientamento dei propri studenti previsto dalla normativa vigente in materia;
- 2) di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale;
- 3) di dare atto che la convenzione in oggetto, ancorchè stipulata dall'Area Vasta n. 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
- 4) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
- 5) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Francesca Rocchetti

IL DIRETTORE
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE
Dott. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -

Schema di convenzione.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ASUR AREA VASTA N. 2 E L'ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA S.R.L. DI ROMA.

TRA

L'ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA S.r.l. (A.P.F.) in persona dell'Amministratore Unico Dott. ENZO GIANCONTIERI, con sede a Roma, Via Guattani 15, di seguito denominata Soggetto promotore

E

L'ASUR AREA VASTA N. 2, con sede amministrativa a Fabriano (AN), Via Turati n. 51, Partita Iva e Codice Fiscale 02175860424, nella persona dell'Ing. MAURIZIO BEVILACQUA, nato ad Ancona (AN) il 19/8/1959 nella qualità di Direttore dell'Area Vasta n. 2, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa dell'Area Vasta n. 2, che sottoscrive la presente convenzione giusta delega del Direttore Generale ASUR, in esecuzione della determina n. / AV2 del, di seguito denominata Soggetto ospitante

PREMESSO CHE

- la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di Psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- l'art. 3 della suddetta Legge subordina l'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso Scuole di specializzazione universitarie o presso Istituti privati a tal fine riconosciuti;
- il D.M. 31.12.1993, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 19 del 25.01.1994, riconosce l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. e le sue sedi di Roma (A.P.F.), Ancona (I.T.F.), Teramo, Napoli, Torino, Genova, Palermo e Modena come Scuola idonea ad attivare corsi di formazione in Psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale;

VISTA la richiesta dell'Istituto di Terapia Familiare di Ancona S.r.l., sede dell'Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l., di ospitare i propri studenti al fine di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento previsto dalla normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che le attività di tirocinio sono necessarie all'approfondimento e all'elaborazione delle esperienze terapeutiche svolte dal Servizio pubblico e che esse non comportano alcun impegno di spesa da parte della Struttura;

TENUTO CONTO che l'A.P.F. avrà cura che ogni tirocinante sia fornito di assicurazione atta a coprire i rischi di infortunio nonché, quelli derivanti da responsabilità civile verso terzi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

L' Area Vasta n. 2 si rende disponibile a far svolgere agli allievi dell'A.P.F., individuati di volta in volta dall'A.P.F., il tirocinio presso i propri Servizi che operano nell'ambito della salute mentale (Servizi di psicologia e psicoterapia), così come previsto dalla Legge n. 56/89 sulle Scuole di Formazione in Psicoterapia, compatibilmente con le esigenze dei Servizi coinvolti, i cui Responsabili dovranno essere preventivamente interpellati dal A.P.F. per richiederne la disponibilità nel periodo interessato.

Art. 2.

Le attività di tirocinio sono rivolte all'approfondimento ed alla elaborazione delle esperienze psicoterapeutiche svolte dal Servizio Pubblico attraverso l'attività pratica della psicoterapia. L'A.P.F. si occupa di fornire ogni necessario collegamento e supervisione.

Art. 3.

Il numero degli allievi ed il loro accesso al tirocinio sono subordinati alle esigenze del Servizio, in accordo e con il nulla osta del Responsabile del Servizio stesso, nel limite, per anno accademico, individuato secondo le disponibilità del momento ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 25/3/1998, n. 142.

L'Istituto propone di volta in volta all'Azienda i nominativi dei propri iscritti.

L'Azienda valuta ogni proposta di ammissione con facoltà di accoglierla o rifiutarla in ragione delle esigenze e vincoli dei Servizi coinvolti.

Art. 4.

Modalità di avvio, di esercizio e di durata dei tirocini ammessi vanno preventivamente definiti tra l'Istituto ed il Responsabile preposto dall'Azienda in relazione dei Servizi coinvolti con apposito progetto formativo.

In tale progetto va indicato il Tutor aziendale con funzioni di supervisione e coordinamento, nonché va definito il sostegno al tirocinante a carico dell'Istituto.

Il progetto va corredato dalla documentazione dell'Istituto comprovante le coperture assicurative del tirocinante (posizione Inail e Polizza Assicurativa).

Art. 5

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della citata legge 24.06.1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che si configurino come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.

La A.P.F. dichiara che tutti gli allievi inviati in tirocinio presso le Strutture Sanitarie dell'ASUR/Area Vasta 2 sono idonei a svolgere attività in ambiente sanitario.

L'Azienda è esonerata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità inerenti lo svolgimento del tirocinio pratico.

L'A.P.F. assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi per tutto il periodo del tirocinio.

L'Azienda rimane, pertanto, sollevata da ogni responsabilità anche per eventuali incidenti.

Art. 6

I tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo di cui all'Art. 4;
- osservare le norme disciplinari previste per il personale aziendale di pari profilo professionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza e protezione dei dati sensibili secondo le norme di legge e regolamentari in vigore.

La violazione di queste norme ovvero una condotta incompatibile col corretto funzionamento dei Servizi comportano la immediata sospensione del tirocinio.

Art. 7

Le attività connesse al presente atto non comporteranno alcun impegno di spesa da parte della Struttura ospitante.

Art. 8

La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di un mese da comunicare tramite raccomandata, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

Art. 9

L'Azienda può interrompere il tirocinio per colpe anche lievi del tirocinante mediante comunicazione scritta all'Istituto.

L'Azienda si riserva di interrompere a suo insindacabile giudizio la convenzione qualora venissero rilevate gravi colpe nel comportamento dei tirocinanti.

Art. 10

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 a cura e spese della parte richiedente

Letto, approvato e sottoscritto.

Jesi / Roma

Per l'Accademia
II RAPPRESENTANTE LEGALE
Dott. Enzo Giancontieri

Per l'ASUR Area Vasta n. 2
II DIRETTORE
Ing. Maurizio Bevilacqua